Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Giovedì, 27 maggio** | **Numero 124**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 622 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919 920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

La facoltà conferita al ministro del tesoro con l'articolo 23 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'arma dei carabinieri Reali, è estesa anche alle variazioni da introdurre nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'attuazione del decreto medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 18.	Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. carabinieri, ecc.	20,000,000 —
Cap. n. 19.	Sottufficiali, caporali e soldati	14,000,000 —
Cap. n. 22	Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute od agli uomini, ecc.	250,000 —
Cap. n. 27.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri), ecc.	11,000,000 —
Cap. n. 31.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale, ecc.	8,400,000 —
Cap. n. 33.	Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare	350,000 —
Cap. n. 34.	Spese generali dei corpi, Istituti e stabilimenti militari	4,000,000 —
Cap. n. 37.	Corredo alle truppe - Materiali pel servizio generale comune - Spese dei magazzini, ecc.	4,000,000 —
Cap. n. 38.	Pane e viveri alle truppe	6,000,000 —
Cap. n. 40.	Casermaggio e combustibile per le truppe	1,000,000 —
Cap. n. 60.	Indennità temporanea al personale di ruolo, ecc.	6,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*.	Spese per la guerra	160,000,000 —

Cap. n. 60-*bis-B*. Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc.	35,000,000 —
Cap. n. 60 *quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	60.000,0 0 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	33 ,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro della guerra: BONOMI.

Il numero 624 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 996, del 12 maggio 1918, che provvedeva alla nuova sistemazione del servizio della motoaratura di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di accordo con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso il deposito scuola motoaratori costituito in Roma per amministrare tutto il personale militare assegnato al servizio della motoaratura di Stato.
Le modalità di esecuzione saranno determinate d'accordo fra i Ministeri della guerra e dell'agricoltura, restando a carico del servizio di motoaratura le spese inerenti alla liquidazione del servizio stesso.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 625 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1611, che stabilisce l'indennità giornaliera agli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina richiamati in servizio di autorità e destinati in sede diversa della loro dimora abituale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto Luogotenenziale **9 novembre** 1916 n. 1611, che stabilisce le indennità giornaliere per gli ufficiali della riserva navale e di complemento della Regia marina, richiamati in servizio di autorità, e destinati in sede diversa della loro dimora abituale.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore dal 1° giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito e le successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali e le successive modificazioni;
Viste le leggi sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1678;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1678, è modificato come segue:
Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il ministro della guerra ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato od ai direttori generali competenti, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la decisione e la firma degli atti che sono riservati alla sua carica in materia di avanzamento (art. 17 della legge 8 giugno 1913 n. 601 ed art. 4 del decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1660, in materia disciplinare (art. 32 della legge 18 luglio 1912, n 806 e art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, numero 1500) ed in materia di cessazione dal servizio (RR. decreti 5 settembre 1895, n. 603, 20 novembre 1919, n. 2210, 17 gennaio 1920, n. 166 e 29 aprile 1920, n. 453).
Tale facoltà non potrà riguardare provvedimenti concernenti ufficiali generali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo**

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 631 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 dicembre 1905, n. 592;
Veduto il decreto legge 14 gennaio 1920, n. 35;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per il tesoro, col ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e col ministro per le terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1920 e fino al 31 dicembre 1921 le disposizioni dell'art 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592 sono estese ai mutui che saranno concessi da istituti di credito fondiario ad un saggio d'interesse non superiore al 5 0|0.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1573, del 13 settembre 1917, riguardante indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 413, del 6 marzo 1919, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali e i cappellani militari che hanno prestato servizio durante la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il tempo utile per il computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti sopra richiamati cessa col 31 maggio 1920.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice ammiragli e tenenti generali;
Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della R. marina;
Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del R. esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del R. esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituiva la carica di ispettore generale della R. marina.

Per le alte benemerenze acquisite durante la guerra, all'ispettore generale della R. marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui è attualmente provvisto.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il 2° alinea è sostituito dai seguenti:
« L'ammiraglio, previsto dal ruolo organico, quando tale grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.
Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico ricopre contemporaneamente la carica di presidente del Consiglio superiore di marina, oppure il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra, è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano in ruolo che abbia esercitato il comando in capo di forze navali per almeno sei mesi, prescindendo da quelli

che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore della marina. Detto vice ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli ammiragli.

In mancanza dell'ammiraglio assumerà la presidenza del Comitato degli ammiragli il vice ammiraglio più anziano fra i tre che ne faranno parte ».

Art. 3.

All'art. 4 del R decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio può essere incaricato dal ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante ».

Art. 4.

Nell'art. 9 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il 2° e il 3° alinea sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammiraglio di cui all'art 3 del presente decreto, oppure un vice ammiraglio, presidente.

Un vice ammiraglio o contrammiraglio membro ordinario con le funzioni di vice presidente ».

Art. 5.

In fine dell'alinea 7° dell'art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1920 n 156, è inserito l'inciso « salvo i casi di impedimento » fra le parole: « i vice ammiragli in ordine di anzianità » e « fino a raggiungere il numero di sette ».

Art. 6.

Al 1° comma dell'art 8 del R. decreto 1° febbraio 1920 n. 156. è sostituito il seguente:

« Sulle proposte, alle quali il ministro ha dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di 1ª classe del corpo R equipaggi, e sulle proposte di seconda ed ulteriore promozione nella riserva navale previste dal decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 2020, delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli. Il presidente, ed uno dei membri, può essere sostituito, quando impedito, dal più anziano fra i vice ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano fra i contrammiragli non aventi la classifica di specialisti di armi navali, che ha destinazione di ufficio a Roma, e non è impedito di intervenire ».

Art. 7.

In fine del terz'ultimo alinea dell'art. 12 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, dopo le parole « capitani di vascello » aggiungere « non aventi la classifica di specialisti di armi navali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 650 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613, riguardante indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176, che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra, modificato con decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 254;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tempo utile per il computo dell'ammontare della indennità di congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti sopra richiamati, cessa col 31 maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 617 Regio decreto 29 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa agraria di Montescaglioso.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli art. 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con altro Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire gli ingegneri cava-

liere Goffredo Colmayer, cav. Luigi Lo Cascio e Giovanni Raccuglia, membri tecnici ordinari e supplenti, appartenenti ai Collegi speciali di prima istanza per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, sedenti in Reggio Calabria e Palmi.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ingegneri Adolfo Fiorentino e Salvatore Ragusa sono nominati rispettivamente membri tecnici ordinario e supplente del Collegio speciale di prima istanza, sedente in Palmi per le controversie suddette e l'ingegnere del genio civile Armando Brath è nominato membro tecnico supplente del Collegio di pari grado, per le stesse controversie, sedente in Reggio Calabria, tutti con effetto dalla data del presente decreto in sostituzione degli ingegneri cav. Goffredo Colmayer, cav. Luigi Lo Cascio e Giovanni Raccuglia.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

DE NAVA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 ottobre 1917, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo aderendo ai voti del comune di Murello, stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali, quando risultasse sistemata, la strada comunale che dal capoluogo di Murello fa capo alla fermata provvisoria omonima sulla linea Moretta-Cavallermaggiore;

Ritenuto che, procedutosi, in seguito alla sistemazione della strada suddetta alle prescritte pubblicazioni in tutti i comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta ha notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte della Provincia;

Che essa raggiunge la ferrovia Moretta-Cavallermaggiore;

Che, pertanto, ricorrono per la detta strada gli estremi di cui all'articolo 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Considerato che, però non essendo ancora provinciale la strada Racconigi Murello, non può per ora classificarsi provinciale la traversa interna all'abitato di Murello, della strada suaccennata;

Che la Deputazione provinciale di Cuneo con deliberazione d'urgenza 8 marzo 1920 ha a ciò consentito;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Rinviata si la classificazione della traversa interna all'abitato di Murello a quando si sarà provveduto alla dichiarazione di provincialità della strada Racconigi-Murello, è classificata tra le provinciali di Cuneo la strada comunale che dal capoluogo di Murello va a la fermata omonima sulla ferrovia Moretta-Cavallermaggiore.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 22 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea (Girgenti).*

SIRE!

Una grave crisi si è manifestata in questi ultimi mesi nel seno dell'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, per l'aspro dissidio sorto tra il sindaco da una parte, appoggiato da quattro consiglieri, e la Giunta municipale dall'altra, che, di accordo con i rappresentanti di opposizione, aveva persino promossa la revoca del sindaco stesso dall'ufficio.

Intanto, poichè su venti consiglieri assegnati al Comune due sono morti, uno è dimissionario ed altri tre trovansi lontani e nella impossibilità di partecipare alle adunanze, l'aspra lotta si era ingaggiata tra i dodici rimasti - due si erano astenuti dal parteciparvi - i quali nella maggioranza di sette, ostacolavano l'operato del sindaco, reclamandone senz'altro l'allontanamento.

Una inchiesta disposta dal prefetto per accertare le cause di questo anormale stato di cose, mise in luce le gravi conseguenze che, protraendosi, tale situazione avrebbe prodotto nei riguardi di tutti i servizi pubblici in abbandono, e dello stato d'animo della popolazione, ormai stanca di vedere i propri interessi trascurati. E per assicurare particolarmente il funzionamento della civica azienda, fu necessario affidare la temporanea amministrazione del Comune ad un commissario prefettizio.

Però, durante la permanenza del commissario, sindaco ed assessori e consiglieri a lui avversi si sono riconciliati ed hanno insistito per essere riammessi in carica; ciò che è avvenuto, mentre era già in corso la proposta di scioglimento del Consiglio, per impossibilità nell'Amministrazione di funzionare.

Ma poichè la riassunzione in ufficio è stata accolta con sfiducia, giacchè gli amministratori non sono stati capaci di disimpegnare finora il loro compito, e si prevedono prossimi nuovi dissensi con ripercussione pericolosa per la tranquillità della cittadinanza, si rende indispensabile - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nelle adunanze del 5 ottobre 1919 e 23 febbraio scorso - lo scioglimento del Consiglio comunale, prevalentemente per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Marco D'Alia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

In luogo di S. E. l'on. Camillo Peano, nominato ministro dei lavori pubblici, è stato chiamato a far parte della Commissione giudicatrice degli esami per il concorso a 10 posti di addetto di Legazione, che si svolge attualmente presso il Ministero degli affari esteri, il prof. Rodolfo Benini, ordinario nella Regia Università di Roma.

La carica di presidente della Commissione è stata affidata al comm. avv. Pio Carbonelli, consigliere di Stato, già membro della Commissione stessa.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Ruoppolo Luigi, tenente, collocato a riposo dal 1° febbraio 1920 per infermità provenienti da cause di servizio.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Ottolenghi cav. Marino, maggiore commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi come concessa per infermità provenienti da cause di servizio.

Rinaldi cav. Arturo, maggiore commissario, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 16 marzo 1920.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Ottolenghi cav. Marino, maggiore commissario, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dall 8 marzo 1920 con decorrenza per gli assegni dalla stessa data.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Bartoccelli Luigi, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee, è prorogata per un periodo di mesi quattro dal 3 gennaio 1920.

Con R. decreto dell'11 marzo 1920:

Mangione Salvatore, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio effettivo dal 27 gennaio 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Daniele Giuseppe, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 gennaio 1920.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Bruzzone Nicolò, capitano sussistenza, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento dal 16 marzo 1920.

Raschella Vincenzo, tenente sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 14 settembre 1919, con decorrenza assegni dal 16 settembre 1919.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Lumia Cristofolo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 settembre 1919 L'aspettativa di cui sopra è prorogata di tre mesi dalla scadenza ed è richiamato dal 5 gennaio in servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale d'ordine.

Con R decreto del 22 gennaio 1920:

Deloma Michele, applicato amministrazioni militari dipendenti, transitato dal 22 gennaio 1920 nel ruolo degli applicati dell'Amministrazione centrale seguendo il pari grado Auricchio Gustavo.

Dimito cav. Giuseppe, applicato, transitato dal 22 gennaio 1920 nel ruolo degli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti seguendo il pari grado Sangiovanni-Palma Guglielmo.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Giacomelli Arturo, primo ragioniere di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in sevizio effettivo dal 1° gennaio 1920 (relatore).

Bongiovanni cav. Ettore, ragioniere di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, con l'annuo assegno di L. 2475, dal 1° febbraio 1920.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Bianchi Ottorino, disegnatore tecnico di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di sei mesi, dal 1° febbraio 1920.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 ottobre 1919:

Stroppa cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, a decorrere dal 20 ottobre 1919 e inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 settembre 1919:

Colagè cav. Vincenzo, tenente colonnello, dispensato dal servizio attivo permanente per collocamento in posizione ausiliaria con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, è riammesso nei ruoli del servizio attivo permanente con anzianità 25 febbraio 1917, seguendo nel ruolo dell'arma il pari grado Giannitrapani Carlo.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Con R. decreto del 7 marzo 1920:

Tenente di complemento di fanteria promosso capitano, Cipriani Massimo.

Aspirante ufficiale promosso sottotenente, Leone Angelo.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Manfredi cav. Giacomo, maggiore generale, la decorrenza degli assegni nel grado attuale è stabilita al 1° aprile 1917.

Taruffi cav. Francesco, brigadiere generale, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 30 gennaio 1920.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889, n. 6388 - dalle Società italiane: Meridionali esercente la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486

25ª Estrazione seguita in Roma il dì 10 maggio 1920

Numeri delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1920, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete **Adriatica**	A	49701	49800	156301	156700	215301	215400	1400
		56 01	57000	158 01	158600	268001	26 100	
		6 2 1	66300	192501	192600	27 901	274000	
		678 1	67 00	1940 1	194100	304 01	304300	
		1 0 01	110 00	196 01	196 00	—	—	
	B	3 01	2 00	5 901	53000	116801	116900	900
		4 401	43500	5 0 1	56 00	137601	137 00	
		44401	44500	62801	62900	14 201	140300	
	C	1710	17200	89601	89700	161 01	161600	1000
		22001	22 00	94201	94300	211201	211300	
		24501	24 00	131 01	131700	—	—	
		41401	415 0	1 201	1413 0	—	—	
	D	21 01	21400	34101	34200	50701	50800	300
	E	9901	[illegible]	131201	131300	179701	179800	1000
		99 01	99700	133 01	1335 0	169801	189900	
		12 8 1	12390	151401	154500	—	—	
		1 9701	129 00	158 01	1581 0	—	—	
Rete **Mediterranea**	A	11101	11200	108501	108600	229501	22 600	1400
		34801	34900	20 401	20 500	258101	25 200	
		51901	52 00	208601	208700	273801	273900	
		54401	54500	219 01	219800	281 01	28 900	
		93601	93700	221701	221800	—	—	
	B	3 801	33900	877 1	87800	212701	212800	1500
		42901	43 00	112701	11 800	221201	221300	
		60701	60800	14 301	140400	22 001	2251 0	
		79801	799 0	15 601	15 700	259901	260000	
		80501	80600	168601	168700	307001	307100	
	C	22501	226 0	85801	85900	189901	19 000	1200
		26201	26300	10 01	102100	204201	204300	
		678 1	67 00	147901	148000	240701	240800	
		85701	858 0	168 01	168 00	257601	257700	
	D	1901	200	38501	38600	—	—	400
		32801	32900	84801	84900	—	—	
	E	25601	25700	89 01	89100	164501	164600	900
		3 01	3 00	111401	11 500	172701	172800	
		82 01	8 8 0	161201	161300	180401	180500	
Rete **Sicula**	A	14 01	14400	62501	62600	62601	62700	300
	B	21901	22000	77201	77300	—	—	400
		38101	38200	80 01	80100	—	—	
	C	17301	17400	28601	28700	30701	30800	300
	D	12001	12100	—	—	—	—	100
	E	4601	4700	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate . . . . N.		—	—	—	—	—	—	11200

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1920 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1921 e alle scadenze successive.

Il rimborso stesso verrà effettuato: nel Regno e nelle Colonie, con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria coloniale che saranno emessi da questa Direzione generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione generale o per mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma, e per le Colonie, a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle sezioni di R. tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria coloniale per Mogadiscio.

All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate: Amsterdam, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

Avvertenza

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Roma, addì 10 maggio 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

È stato rilevato che i buoni del tesoro 5 0/0 quinquennali, sesta emissione n. 633, di L. 20,000 n. 634 di L. 50,000 e n. 635 di L. 50,000, sono stati erroneamente intestati a Lauzi Iacopo fu Francesco mentre avrebbero dovuto intestarsi a Lauzi Iacopo fu Francesco minore e sotto la patria potestà della madre Zolaschi Emilia fu Giovanni vedova di Lauzi Francesco.

Ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni sopraindicati.

Roma, 28 aprile 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA

che i buoni nominativi del tesoro 5 0/0 triennali n. 118 di L. 4000 n. 139 di L. 3000 ambedue della quinta emissione, e n. 65 di L. 2000 della sesta emissione, tutti intestati a Petitti Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre Petitti Ferdinando, dovevano invece intestarsi a Petitti Antonino di Ferdinando e ciò in base alla attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Celenza Valfortore del 5 luglio 1919.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni nn. 118, 139 e 65 ed all'emissione in loro vece di altri equivalenti buoni con la chiesta rettifica nelle intestazioni.

Roma, 14 maggio 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.14	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.75	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 135,80 — Londra 71,37 — Svizzera 327,41 — Spagna ... — New York 18.20 — Oro 282.93.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Castellano Donato, primo agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 10 febbraio stesso e per la durata di altri tre mesi.

Direzione generale dei monopoli industriali (privative).

Con R. decreto del 28 marzo 1920.

Schirru Donato, ufficiale di amministrazione dei monopoli industriali (ramo di servizio saline), con lo stipendio annuo di L. 4500, è a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 15 marzo 1920.

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

Con R. decreto del 31 marzo 1920.

Vicari Tommaso, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 marzo 1920.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Ministeriali 20 gennaio 1920, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1920, con i quali erano aperti i concorsi per professore straordinario a cattedre vacanti nelle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e nel R. Istituto superiore agrario di Perugia, e per direttore straordinario nella Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per prendere parte ai concorsi predetti, è prorogato al 31 maggio 1920.

Roma, 14 maggio 1920.

Il ministro: FALCIONI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.